



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

SVIRIS - AOO SVIRIS  
REGISTRO UFFICIALE  
0012939 - 13/10/2008

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali o da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82, concernente l'adeguamento del decreto legislativo n.102/04, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTO il Capo I, del medesimo decreto legislativo n.102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n.82/08, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del richiamato Capo I, che prevede, tra l'altro, la determinazione con decreto del Ministro, delle modalità e procedure per l'erogazione del contributo sui premi assicurativi;

RITENUTO di stabilire linee applicative uniformi per tutti i soggetti che intendono beneficiare del contributo pubblico sulla spesa per il pagamento del premio assicurativo;

DECRETA

Articolo 1

1 - Per beneficiare del contributo fino all'80 per cento sulla spesa per il pagamento del premio assicurativo relativo alle polizze per la copertura dei rischi agricoli agevolati, le condizioni di polizza devono prevedere una perdita superiore al 30 per cento, a seguito di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Le perdite che non superano il trenta per cento non sono risarcibili;

2 - In presenza di perdite superiori al 30 per cento della produzione, calcolate ai sensi del comma 3, i risarcimenti saranno contenuti nel limite della franchigia contrattata, che può essere anche inferiore al 30 per cento;

3 - La perdita del 30 per cento di cui al comma 2, deve essere calcolata sulla produzione media annua, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

Articolo 2

1 -La copertura assicurativa per lo smaltimento delle carcasse di animali si riferisce alle cause di morte previste all'art. 2, punto 14 del regolamento (CE)1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Articolo 3

1 - Gli aiuti sulla spesa per il pagamento del premio assicurativo non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO

